

Fondazione Guglielmo Gulotta
di Psicologia Forense e della Comunicazione

“All’ombra della mediazione penale”

Nome autore:

Pamela Podda

Tutor di riferimento:

Giulia Capra

Docente di riferimento:

Cristina Cabras

Abstract

Lo scopo di questo lavoro è quello di dimostrare come nell'ambito di una procedura di mediazione reo-vittima, gli schemi di interazione tra i partecipanti non siano esenti da diversi ordini di problematiche che ostacolano la reale efficienza ed efficacia della mediazione penale in termini applicativi. Ciò sembrerebbe riconducibile al tipo di legame strutturale tra la mediazione penale e il sistema giudiziario che pone la mediazione in una posizione di dipendenza rispetto alla legge, delegittimando così la sua autonomia e ostacolando il suo specifico *modus operandi*.

INDICE

INTRODUZIONE	1
1. La mediazione nel sistema della giustizia penale	3
• Metodologia della mediazione	5
• Partecipanti:	7
○ Chi è il mediatore? Qual è la sua formazione?	8
○ Chi è la vittima?	10
○ Chi è il reo: minore autore di reato?	12
2. La mediazione penale minorile in Italia: un quadro normativo	14
3. Aspetti problematici della mediazione penale	16
• Interazione reo-vittima e mediatore: risultati empirici	17
• Mediatore vs psicologo o mediatore vs avvocato?	19
• Spiegazione ai problemi della mediazione penale	22
CONCLUSIONI	24
BIBLIOGRAFIA	26

INTRODUZIONE

Questo lavoro ha come oggetto d'indagine la mediazione penale e, soprattutto, i suoi risvolti a livello pratico e applicativo. D'altra parte lo stesso titolo del lavoro "*All'ombra della mediazione penale*" rimanda a diverse problematiche, sottostanti al processo di mediazione, che forse necessitano di una maggiore attenzione soprattutto da parte di tutte quelle categorie professionali che in tali contesti operano e prestano servizio. Molto, infatti, è stato scritto sulla mediazione penale, privilegiando un aspetto squisitamente teorico, ma nessuna ricerca empirica sistematica è stata effettivamente condotta in Italia per cercare di assaporare l'esito delle varie esperienze avviate (Mestitz, 2004). Lungi dal voler assumere un atteggiamento critico nei confronti della mediazione, l'idea portante di questo lavoro è solo quello di offrire un'occasione di spunto per eventuali riflessioni che possono scaturire.

Detto in estrema sintesi la mediazione reo-vittima (*Victim-Offender Mediation*), istituto cardine di tutto l'impianto della giustizia ripartiva (*Restorative Justice*), è un "*processo, il più delle volte formale, con il quale un terzo neutro tenta, mediante scambi fra le parti, di permettere loro di confrontare i propri punti di vista e di cercare con il suo aiuto una soluzione al conflitto che le oppone*" (Bonafé-Schmitt, 1992). La mediazione conferisce, quindi, ai partecipanti poteri di decisionalità nella gestione del conflitto nascente dal reato, aiutando le parti a collaborare per la ricerca di una soluzione mutuamente vantaggiosa. Il vero elemento di novità dell'approccio mediativo è quello di non considerare il reo come colpevole di un reato compiuto ai danni della vittima, ma in un'ottica di relazione di cui il reo e la vittima fanno parte (Gulotta e coll., 2002). Viene, quindi, valorizzato l'aspetto relazionale del conflitto con l'obiettivo di affrontarlo, attraverso l'utilizzo di strumenti che consentono al reo e alla vittima di gestire direttamente la controversia in questione.

È bene specificare che in Italia la mediazione penale ha trovato un suo campo di applicazione nell'ambito della giustizia minorile. Più precisamente le prime esperienze di mediazione penale sono state avviate, a partire dal 1995, nelle città di Torino, Bari, Milano, Trento, Bolzano, Genova, Ancona, Napoli, Salerno, Catanzaro, Palermo e Cagliari, sotto impulso dei rispettivi Tribunali per i Minorenni (Ponti, 2008). La possibilità di ricorso alla mediazione penale trova un suo spazio normativo ai sensi degli art. 9, 27, 28 del D.P.R.444/88 ("*Disposizioni sul processo penale a carico dei minorenni*") che rappresenta un'occasione di crescita offerta al minore in termini di maturità e responsabilizzazione.

Spinta dalla curiosità di approfondire le mie conoscenze sulla mediazione penale e sugli effetti della stessa in termini di efficacia, in questo lavoro ho cercato, innanzitutto, di focalizzare l'attenzione sul modello di giustizia riparativa, entro il quale la mediazione si colloca, per arrivare a parlare dei

partecipanti: reo-vittima e mediatore, entrando così nel vivo dei principali obiettivi che caratterizzano l'attività di mediazione e della procedura utilizzata, senza mai tralasciare il contesto normativo entro il quale essa trova una sua legittima validità.

Successivamente ho cercato di esplorare un celebre studio sulla VOM (Victim-Offender Mediation) condotto da Stefanie Thankle (2007) al Max-Planck Istitut di Diritto Penale Estero e Internazionele di Freiburg- Germania, per comprendere in che modo la *ratio* che guida il processo di mediazione trovi un suo riscontro in termini pratici e applicativi. Ciò ha consentito di mettere in luce che l'attività di mediazione penale non è esente da diversi ordini di problematiche che possono portare a dei risultati fallimentari. Nello specifico si è visto come in alcuni casi la mediazione possa ridursi ad un semplice negoziato di interessi, perdendo così di vista la dimensione conflittuale; in altri casi, invece, si è visto come la mediazione possa sfociare in una seduta di psicoterapia, dimostrandosi inefficace nella gestione del conflitto, perché troppo complesso per essere risolto nell'ambito di un incontro di mediazione. Per l'autrice questo fallimento è riconducibile al tipo di legame strutturale tra la mediazione e il sistema giudiziario che pone la mediazione in una posizione di controllo e di dipendenza rispetto alla legge, delegittimando così la sua autonomia e ostacolando il suo specifico *modus operandi*.

Un problema questo ampiamente dibattuto in letteratura dalla sociologia del diritto (Spittler, 1980; von Trotha, 1982; Jung, 1998, 1999; Trenczek, 2002, 2003 per la Germania e Coppens, 1991; de Munck, 1995; Faget, 1995, 2003 per la Francia e il Belgio).

Allora il primo interrogativo che ci poniamo e che lasciamo irrisolto è “*Qual è il confine tra il modus operandi della mediazione e il quadro giuridico entro il quale si colloca?*”

L'auspicio è che la mediazione penale possa andare incontro ad un promettente e ulteriore sviluppo, diventando così una tecnica sempre più consolidata ed efficace, ma perché questo avvenga è utile, forse, riflettere sugli aspetti relativi alle difficoltà normative, procedurali ed organizzative che le pratiche di mediazione incontrano. Va da sé la necessità di mettere in campo ulteriori studi che vadano in questa direzione e che consentano, magari, di esplorare meglio i risultati delle esperienze di mediazione italiane in relazione a quelle sviluppate in altre nazioni europee.

1. La mediazione nel sistema della giustizia penale

Per parlare di mediazione penale (*Victim-Offender Mediation*) occorre innanzitutto specificare come tale fenomeno trovi una sua collocazione all'interno del paradigma di "*giustizia riparativa*" (*Restorative Justice*) che, sviluppatosi negli Stati Uniti intorno agli anni '50-'60, si contrappone al modello di "*giustizia retributiva*". Più precisamente nella giustizia retributiva "*la pena deve apparire proporzionale all'intensità della colpa e tendente a una funzione preventiva dalla commissione di reati e di protezione della società*" (Gulotta e coll., 2002 p. 956); nella giustizia riparativa, invece, l'obiettivo principale è quello di rimuovere il danno e di attenuare la sofferenza che l'azione delittuosa provoca in varia misura alle vittime (Ceretti, Mannozi, 2000). In tal senso la giustizia riparativa si propone di affrontare gli effetti che derivano dalla commissione di un reato, includendo la riparazione materiale del danno, l'attenzione ai bisogni emotivi della vittima, la gestione dei conflitti fra vittima e reo e, a livello più ampio, tra le rispettive famiglie e comunità di appartenenza (Ponti 2008). È evidente che se il modello retributivo privilegia l'elemento punitivo, quello riparativo focalizza l'attenzione sulla relazione tra le parti e la ricostruzione della stessa. Ciò può essere reso possibile tramite un intervento di mediazione; d'altra parte la stessa etimologia del termine "mediare", aprire nel mezzo, rimanda alla possibilità che le due parti in conflitto possano riallacciare la comunicazione relazionale interrotta dal conflitto stesso (Mazza, 2002).

La mediazione reo-vittima, istituto cardine di tutto l'impianto della giustizia riparativa è definita come un "*processo, il più delle volte formale, con il quale un terzo neutro tenta, mediante scambi fra le parti, di permettere loro di confrontare i propri punti di vista e di cercare con il suo aiuto una soluzione al conflitto che le oppone*" (Bonafé-Schmitt, 1992). I partecipanti, quindi, con l'ausilio di un mediatore, sono aiutati a comprendere l'origine del conflitto, a confrontare i propri punti di vista, e a trovare nuove soluzioni sottoforma di riparazione "simbolica" prima ancora che "materiale" (Ponti, 2008). La gestione dei conflitti promossa dalle pratiche di mediazione rappresenta una grande novità che conferisce agli stessi protagonisti potere e responsabilità di assumere decisioni in ordine allo scontro che li oppone. Si delinea quindi un modello di giustizia che predilige soluzioni per così dire "interne" in cui alle parti viene restituita la potestà di governare la controversia, sia pure con l'aiuto di un mediatore, al fine di favorire forme di partecipazione e di responsabilizzazione diverse rispetto a quelle tradizionali, basate principalmente sulla delega nella ricerca e nell'individuazione della soluzione (Patanè, 2004).

Da un punto di vista squisitamente filosofico, la logica sottostante al processo di mediazione è quella di considerare il reo non come colpevole di un reato volto ai danni della vittima, ma in un'ottica di relazione di cui il reo e la vittima fanno parte (Gulotta e coll., 2002). Viene, quindi,

valorizzato l'aspetto relazionale del conflitto nascente dal reato con l'obiettivo di affrontarlo in modo costruttivo, attraverso l'utilizzo di strumenti che consentono al reo e alla vittima di gestire direttamente la controversia in questione. La riparazione delle conseguenze del reato è, pertanto, affidata alla libera determinazione delle parti che, con l'ausilio del mediatore, sono indotte a collaborare per trovare una soluzione mutuamente vantaggiosa. Tra i benefici per il reo si indica soprattutto la possibilità di prendere coscienza delle conseguenze umane e materiali della propria azione delittuosa ai danni della vittima, con prevedibili ripercussioni positive: la sua responsabilizzazione ed il sottrarsi al processo di stigmatizzazione che il procedimento penale comporta e alle eventuali conseguenze sanzionatorie riconnesse al suo epilogo. La vittima, invece, ha la possibilità di comprendere il comportamento del reo e il suo movente, l'esperienza del suo pentimento e una riparazione soddisfacente (Mestitz, 2004).

Indubbiamente, ciò che caratterizza l'essenza della mediazione penale e della giustizia riparativa è la riconciliazione tra la vittima e l'autore del reato e la riparazione diretta di eventuali danni subiti dalle vittime. Si tratta di due obiettivi di grande spessore, adottati e condivisi in Europa, Stati Uniti, Australia Canada e Nuova Zelanda (Mestitz, 2004), che propongono una rilettura della relazione autore-vittima del reato non in termini conflittuali ma secondo una logica consensuale-compensativa (Patanè, 2004). Ciò può essere compreso soltanto se pensiamo al reo e alla vittima come facenti parte di un unico sistema relazionale. Va da sé che il reato debba essere interpretato nella sua dimensione relazionale, e che la mediazione penale debba agire sulle conseguenze del reato stesso. In questa logica gli obiettivi principali della mediazione penale possono essere così riassunti (Ponti, 2008):

- *il riconoscimento della vittima.* La parte lesa deve gradualmente riuscire a sentirsi protagonista della propria vita e delle proprie emozioni, superando in tal senso sentimenti di vendetta e rancore che il reo ha suscitato in lei;

- *la riparazione dell'offesa nella sua dimensione globale.* Oltre alla componente economica del danno, deve essere presa in considerazione anche la dimensione emozionale dell'offesa, che può innescare sentimenti di insicurezza e sfiducia;

- *l'autoresponsabilizzazione del reo.* La responsabilità del reo deve essere intesa come un percorso che conduce i soggetti in conflitto a essere responsabili l'uno verso l'altro (reo vs vittima e viceversa);

- *il coinvolgimento della comunità nel processo di riparazione.* La comunità deve poter svolgere sia il ruolo di destinatario delle politiche di riparazione, sia quello di attore sociale nel percorso di "pacificazione" che muove dall'azione ripartiva del reo;

□ *il rafforzamento degli standard morali*. La gestione comunicativa del conflitto e lo svolgimento di attività riparative dovrebbero contribuire al rafforzamento degli standard morali e collettivi (Ceretti, Mannozi, 2000);

□ *il contenimento dell'allarme sociale*. Ciò è possibile solo se si restituisce alla comunità la gestione di determinati accadimenti che hanno un impatto significativo sulla percezione della sicurezza da parte dei consociati.

Tali obiettivi consentono di dire che la mediazione si pone come elemento di grande novità nell'attuale sistema di giustizia penale. Si rileva, infatti, una maggiore attenzione nei confronti della vittima con la consapevolezza che il reato non provoca unicamente un danno per lo Stato, ma soprattutto una forte sofferenza per la vittima, che necessita di un supporto morale e materiale quale compensazione del torto subito. Significativi, a tal proposito, sono gli studi condotti in ambito criminologico, i quali focalizzando l'attenzione sul ruolo della vittima, hanno dato vita ad una corrente di pensiero, detta "vittimologia", che si propone di stabilire l'incidenza della vittima nella genesi e nella dinamica del delitto (Demattè, 2001). D'altra parte, si rileva, anche, una maggiore sensibilità nei confronti del reo, attraverso la promozione della sua responsabilizzazione che avviene mediante la riparazione del danno cagionato con il reato, evitando così processi di stigmatizzazione nei suoi confronti.

Metodologia della mediazione

È bene specificare come la mediazione abbia diversi ambiti applicativi: dal settore civile a quello penale, dal contenzioso amministrativo alle controversie di lavoro. Tuttavia, da un punto di vista metodologico il comune denominatore è sempre quello di prevenire la degenerazione del conflitto e di giungere, ove possibile, alla soluzione della controversia, attraverso la riconciliazione delle parti, in presenza di un terzo imparziale. In Italia la mediazione penale ha trovato un suo campo di applicazione soprattutto nell'ambito del sistema giudiziario minorile (Mestitz, 2004).

L'iniziativa di intraprendere un'attività di mediazione può avvenire sia da parte del pubblico ministero ai fini dell'indagine sulla personalità del minore autore di reato, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 444/88; sia da parte del giudice per la messa alla prova degli autori di reato ai sensi dell'art. 28 dello stesso D.P.R. (Gulotta coll.2002; Mestitz, 2004; di Nuovo, Grasso, 2005).

Nell'ambito del progetto di messa alla prova, il percorso è generalmente il seguente (Gulotta e coll., 2002):

1. Il magistrato richiede e ottiene il consenso del minore e dei suoi genitori e della vittima durante l'interrogatorio o l'udienza;

2. Il mediatore viene informato dell'assenso, contatta prima la persona offesa e poi il minore per esaminare se la mediazione ha uno spazio operativo;
3. Il mediatore, successivamente, spiega alle parti cos'è la mediazione, illustrandone principi e caratteristiche;
4. Il mediatore dà inizio all'attività di mediazione;
5. Il mediatore valuta l'esito della mediazione sulla base di indicatori sia esterni (riparazione, atteggiamenti, gesti di perdono, di scuse ecc.), sia indicatori di carattere psicologico relativi al clima che si instaura tra le parti durante gli incontri di mediazione;
6. Il mediatore riferisce al magistrato l'esito della mediazione.

Da un punto di vista pratico e operativo va detto che alla mediazione sono sempre presenti almeno due mediatori, uno con funzione di conduttore dei colloqui, l'altro con funzione di osservatore attivo che può intervenire in qualunque momento, esprimendo eventuali osservazioni e riflessioni che consentono alle parti di inquadrare meglio la narrazione dei fatti, l'analisi dei sentimenti e le loro reazioni.

Inizialmente l'intervento di mediazione comporta colloqui individuali con ciascuno degli attori coinvolti, i quali possono avvalersi della presenza dei genitori o di altri accompagnatori (es. avvocati), per renderli partecipi delle finalità della mediazione e del percorso che si svilupperà. Ogni colloquio individuale si apre con una breve presentazione del mediatore, relativa agli scopi e alle finalità che la mediazione intende perseguire, ricordandone, anche, il carattere consensuale, volontario e di conseguenza l'assoluta libertà delle parti ad aderirvi. Successivamente durante lo svolgimento del colloquio individuale viene chiesto alla vittima o all'indagato di raccontare i fatti nella loro dinamica storica: così il mediatore assumendo un atteggiamento di ascolto attivo delle loro emozioni, recupera il loro punto di vista, verifica le loro motivazioni e le aspettative e focalizza al meglio le richieste da parte della vittima o il desiderio di riparazione da parte dell'indagato.

Prima di procedere al colloquio congiunto, i mediatori operano importanti riflessioni sulla base di quanto emerso dai colloqui individuali, dopodiché si arriva al colloquio di mediazione vero e proprio. I mediatori aprono il colloquio esplicitando le regole e i principi sottesi alla mediazione e invitano le parti ad esprimere l'accaduto dal loro punto di vista; successivamente, uno dei mediatori opera una sintesi dei fatti così come espressi dalla vittima e dal reo. Terminata questa fase viene data la parola alle parti in conflitto in modo che possano riallacciare i fili di una relazione interrottasi, laddove le persone si conoscevano, o di avviarne una nuova laddove non si conoscevano, a partire da una diversa visione del reato che ne comprenda il valore umano (Ghibaudi, 2004). È a questo punto che possiamo cogliere l'essenza della mediazione: *“proprio nel punto in cui conflitto sembra insanabile, in cui la frattura non appare più componibile, in cui la*

comunicazione appare definitivamente chiusa, nel punto in cui le parti cessano di parlarsi.....la mediazione si propone di offrire ai protagonisti del conflitto uno spazio e un tempo nuovo... Lo spazio nuovo è quello prodotto dall'accoglienza e dai sentimenti, che fino ad ora sono stati compressi taciuti: dell'odio, del dolore, del rancore per il tradimento” (Lenzi, 2003 p.50).

Da ciò si evince che è soltanto attraverso la capacità di mettersi in gioco, il riconoscimento dei propri sentimenti e di quelli dell'altro e la percezione dell'altro come persona, che si può arrivare ad una lettura nuova dell'evento accaduto, condivisa da entrambe le parti. Rilettura che, con l'ausilio del mediatore, permette al reo e alla vittima di trovare una soluzione al conflitto, mediante modalità comunicative nuove e funzionali. Nella relazione verbale che s'instaura vi è l'opportunità di entrare nell'identità dell'altro e di rifletterla reciprocamente: l'altro rimanda a noi stessi la sua immagine, il suo essere che ci aiuta a comprenderlo meglio, ma contemporaneamente ci riflette la percezione che lui ha di noi, entrando così in quel movimento dinamico che è alla base del cambiamento (Ghibaudi, 2004). In questi termini il conflitto tra le parti può assumere una nuova connotazione all'interno di quello che viene definito il cosiddetto “tempo nuovo”, ossia: *“il tempo nuovo è il momento presente. Uno degli effetti del conflitto è quello di fermare il tempo: i confliggenti sono come inchiodati nel passato, chiusi, bloccati dentro un'esperienza di dolore....Ma il tempo nuovo della mediazione è anche, in qualche modo, il futuro, perché a partire dal riconoscimento avvenuto in mediazione la relazione può ancora avere un avvenire, può ancora essere a-ventura. I mediati possono tornare ad essere i protagonisti del loro rapporto e non più semplicemente agiti dalla sofferenza inespressa accumulata nel conflitto (Lenzi, 2003, pag.56).*

Tutto ciò ha sicuramente un valore denso di significato “umano” a condizione che gli attori coinvolti abbiano effettivamente la possibilità di esperire sulla propria pelle i valori propugnati dalla mediazione penale e quindi di poter “toccare con mano”, nell'ambito delle proprie esperienze di vita, i risultati positivi della mediazione.

Partecipanti:

Nei prossimi paragrafi si cercherà di entrare nel merito dei diversi attori coinvolti in un incontro di mediazione: reo vittima e mediatore. Lo scopo è quello di mettere in evidenza il loro specifico ruolo e i principali vantaggi delle parti (reo-vittima) che possono scaturire nel contesto di un'attività di mediazione penale.

Chi è il mediatore? Qual è la sua formazione?

Il mediatore è, per definizione, un terzo neutrale e imparziale il cui compito è quello di aiutare le parti ad individuare una possibile soluzione circa il conflitto che le oppone. Egli deve essere in grado di gestire adeguatamente il conflitto sociale tra le parti in gioco, attraverso la piena valorizzazione del ruolo delle stesse. Tale premessa implica l'espletamento di una vasta gamma di attività e competenze specifiche che caratterizzano il suo ruolo di "*super partes*". Forse proprio a causa delle difficoltà pratiche che potrebbero derivare al giudice dall'assolvimento dei compiti connessi alla funzione, si è prevista la possibilità che questi possa avvalersi dell'ausilio di centri e strutture di mediazione (pubbliche e private), e quindi delle figure professionali che in esse operano (art. 29 comma 4) (Patanè, 2004). È utile ricordare che il mediatore (o mediatori) deve essere sempre neutrale rispetto alle parti in conflitto; deve essere indipendente rispetto alle stesse; infine non deve avere altro potere che quello riconosciuto dalle parti.

In Italia il mediatore da un punto di vista operativo favorisce la comunicazione tra le parti facilitando lo scambio relazionale, senza che gesti di scuse e di riparazione siano indotti dal mediatore ma nascano spontaneamente tra le parti (Gulotta e coll., 2002). In tal senso, il mediatore come "*terzo neutrale*" trasforma le parti in conflitto in persone che comunicano, riuscendo a trasmettere un modello comunicativo diverso da quello che il reo e la vittima hanno esperito fino ad allora (Ghibaudi, 2004). In effetti, la mediazione si propone di creare le condizioni perché gli interessati entrino in comunicazione e verifichino la possibilità di trovare un nuovo equilibrio nella loro relazione (Bouchard, Mierolo, 2005).

Tra i requisiti principali che un buon mediatore dovrebbe possedere si ricorda (Scardaccione, Baldry, Scali, 1998):

- la capacità di farsi percepire come un "*terzo neutrale*", che mantiene una posizione neutrale e non impone soluzioni;
- capacità comunicative e negoziali, di ascolto dell'altro e di interpretazione anche delle comunicazioni non verbali (es. i silenzi);
- abilità nella raccolta di informazioni, utili per organizzare e strutturare l'intervento;
- flessibilità e pazienza;
- doti di empatia, nonché saper comprendere emotivamente l'altro senza farsene condizionare, ma utilizzando tale conoscenza come strumento conoscitivo della sua posizione.

Nel contesto europeo è possibile individuare due categorie principali di mediatori: i "*professionisti*" e i "*volontari*". La differenza sostanziale tra i due diversi gruppi di appartenenza è che i primi ricevono un regolare salario e hanno un'occupazione stabile, i secondi, invece, non hanno l'una o l'altra di queste caratteristiche. Secondo la definizione operativa i mediatori professionisti, reclutati

ad hoc per svolgere attività di mediazione, lavorano in Austria, Belgio, Lussemburgo, Francia, Irlanda (gruppi specializzati di polizia irlandese), Svezia (gruppi specializzati di polizia svedesi) Danimarca (gruppi specializzati di polizia danesi), Germania, Francia, Italia e Spagna/Catalogna (assistenti sociali che operano presso gli uffici giudiziari e gli assistenti sociali dei governi locali). Viceversa, sono mediatori volontari quelli che lavorano in Inghilterra e Galles, Irlanda, Norvegia, Finlandia, Svezia e Polonia. È bene specificare come la maggior parte delle nazioni si avvalga di mediatori sia professionisti che volontari, mentre soltanto in due nazioni, Norvegia e Polonia, operano esclusivamente mediatori volontari.

Per quanto riguarda il processo di formazione dei mediatori professionisti, esso è strettamente legato alle modalità di reclutamento degli stessi: se si reclutano persone che hanno un'esperienza specifica nel campo in cui andranno ad operare, la formazione è brevissima o può non essere necessaria; di contro, se si reclutano persone prive di esperienza sul campo, la formazione è obbligatoria. Nella maggioranza dei paesi, la tendenza maggioritaria è quella di reclutare mediatori qualificati e con esperienza e, quindi, è previsto un periodo di formazione molto breve; mentre la tendenza minoritaria implica il contemporaneo reclutamento di mediatori privi di esperienza e mediatori qualificati con esperienza, ma comunque in entrambi i casi sono previsti periodi brevi di formazione. Fanno eccezione rispetto alle due tendenze sopra citate:

1. il Lussemburgo dove la formazione viene svolta prima del reclutamento al fine di consentire ai futuri mediatori di comprendere se hanno le qualità per svolgere tale compito;
2. l'Austria che, nonostante recluti persone già qualificate, prevede un periodo di formazione notevolmente lungo dopo il reclutamento;
3. Germania, Belgio/Fiandre dove la formazione è del tutto assente perché le persone reclutate ritengono di essere già qualificate per svolgere attività di mediazione.

In Italia la formazione dei mediatori appare più lunga rispetto alle altre nazioni anche se non è chiaro quanto duri esattamente. Da un punto di vista metodologico si adotta il modello dell'apprendistato: il neo-reclutato viene affidato ad una persona esperta che fungendo da supervisore gli insegna il lavoro, diventando così un buon modello col quale identificarsi; tutto ciò è integrato da corsi teorici che il mediatore è tenuto a seguire (Mestitz, 2004).

A fronte di quanto emerso la formazione dei mediatori appare per molti versi “confusa” e “contraddittoria”: sembra infatti non esistere un *iter* formativo che converga in un'unica direzione, tale per cui mediatori abbiano la sensazione di formare un unico fronte comune nella funzione del ruolo che ricoprono. Forse il rischio è che la mancanza di specifiche competenze e /o comunque competenze diverse legate al loro ruolo possano poi portare a risultati fallimentari.

Chi è la vittima?

Il linguaggio giuridico non conosce una definizione di vittima, in quanto considerata troppo generica, pertanto, si limita a distinguere la persona offesa (il soggetto protetto dalla norma penale) dal danneggiato (il soggetto che ha subito un danno dal reato anche se non rientrava tra coloro che la norma penale intendeva proteggere). Da alcuni anni, tuttavia, la parola vittima sta acquistando sempre più spessore: secondo la normativa più recente (decisione-quadro del Consiglio dell'Unione Europea del 15 Marzo 2001) vittima è "*persona fisica che ha subito un pregiudizio, anche fisico o mentale, sofferenze psichiche, danni materiali, direttamente causati da azioni o da omissioni che costituiscono una violazione del diritto penale degli Stati membri*" (Bouchard, Mierolo, 2005). Nell'ambito della giustizia riparativa, le disposizioni normative del D.P.R. che regolano il nuovo processo minorile e che fanno riferimento alla persona offesa, sono riconducibili all'art. 31 comma 3 ("*dell'udienza è dato avviso alla persona offesa*") e all'art. 28 che, disciplinando la messa alla prova del minore durante la sospensione del processo, prevede la possibilità che il giudice disponga attività di riparazione e conciliazione con la parte lesa (Ponti, 2008).

In tal senso la vittima nel contesto di un'attività di mediazione-conciliazione può recuperare un suo ruolo attivo, e tramite il confronto con il reo è posta nella condizione di ottenere risposte a interrogativi e dubbi angosciosi ("perché questo male?, perché proprio a me?"), di ridurre il danno materiale e morale, di sentirsi maggiormente considerata, e in ultima analisi di giungere gradualmente al superamento dell'evento passato, senza strascichi psicologicamente penosi (Martucci, 1995). Viene, quindi, offerto alla vittima uno spazio fisico informale che le garantisce ascolto e attenzione, ma soprattutto che le consente di ricevere il giusto riconoscimento nella vicenda del processo penale da cui, nell'ambito della fase dibattimentale, è normalmente esclusa avendo la sola possibilità di parteciparvi quale osservatore passivo di un rito a lei estraneo (Ghibaudi, 2004).

Il ruolo della vittima ci consente di comprendere che il reato è, prima di tutto, una sofferenza per chi lo subisce. L'offesa lascia tracce materiali e penetra nella memoria della vittima, perpetuando, attraverso il ricordo, il rinnovarsi continuo di un dolore vissuto. Soltanto il tempo consente alla vittima di superare il malessere che rivive nel ricordo dell'esperienza negativa. Questo meccanismo del tempo "riparatore" offre, infatti, alle vittime un allentamento delle loro sofferenze e lo spazio mentale per riscattarsi. In questo senso, il tempo svolge una funzione riparatoria, in quanto consente alle vittime di attenuare il dolore, di elaborare il lutto per la perdita dell'autostima, di ritrovare un equilibrio caratterizzato dalla consapevolezza che non sarà più possibile un *come prima* ma, anche, dalla certezza che esiste un *dopo* positivo. Da ciò si evince il bisogno delle vittime di "mettere da parte" il loro dolore per poter guardare ad un futuro in termini di fiducia e progettualità della loro

vita. Indubbiamente, il vissuto della vittima di reato comporta *“un’esperienza di avvilitamento, di de(s)prezzamento di sé, di smarrimento della sua integrità psichica e della sua identità”* (Bouchard, Mierolo, 2005 pag. 112). Tutto questo può essere in qualche modo superato soltanto ripristinando la dignità di chi ha subito il delitto e, indirettamente di chi lo ha commesso. Il recupero della dignità risiede nella capacità dell’uomo di proliferare e di proteggere una propria identità. E poiché l’identità è l’immagine del sé che ciascuno di noi ricava -riflessa- nel rapporto con gli altri, sia l’identità che la dignità debbono essere intese come due strutture relazionali, e non meno relazionale è l’esperienza del crimine sia quando colpisce gli altri sia quando rappresenta un avvenimento concreto della nostra vita (Bouchard, Mierolo, 2005) .

In una prospettiva riparatoria diventa fondamentale catalizzare l’attenzione sull’insieme dei diritti che devono essere riconosciuti alla vittima: la vita della vittima non rappresenta solo un bene prezioso per la persona offesa, ma anche per l’intera comunità. In tal senso è opportuno ricordare che un sistema di protezione vittimologico deve potere basare le sua fondamenta su almeno cinque piani (V. del Tufo, 2003):

1. la descrizione di fattispecie incriminatrici che premiano i comportamenti “virtuosi” del responsabile del fatto;
2. l’individuazione di sanzioni orientate a favore della vittima sia essa un singolo individuo o una collettività di persone più o meno estesa;
3. il riconoscimento di poteri processuali incisivi tanto a favore del danneggiato quanto della persona offesa che non si sia costituita parte civile;
4. la creazione di interventi assistenziali d’urgenza nell’immediatezza della consumazione dei reati; soprattutto per le categorie esposte alle conseguenze traumatiche dei reati (con particolare riferimento alle cosiddette fasce più deboli);
5. la creazione di un sistema sociale di sicurezza che assuma il reato come rischio sociale anche a garanzia degli obblighi risarcitori derivanti dal reato stesso.

A fronte di quanto emerso si può dire che una penalità moderna non può prescindere dalle ragioni della vittima e della necessità di ripristinare la dignità dell’offeso. Si tratta di due diritti inconfondibili che nell’ambito di una giustizia ripartiva possono avere significato soltanto attraverso un coinvolgimento diretto della vittima.

Chi è il reo: minore autore di reato?

Uno degli elementi cardine del D.P.R. 448/88, che getta le basi del nuovo ordinamento penale minorile, è la consapevolezza che i minorenni, seppur coinvolti in azioni trasgressive che possono connotarsi come reato, sono pur sempre dei giovani che si trovano in una fase evolutiva particolare: l'adolescenza. È cosa ormai nota a tutti che l'adolescenza sia caratterizzata dalla voglia di sperimentare e di sperimentarsi, anche attraverso atteggiamenti trasgressivi o di sfida nei confronti del mondo degli adulti, attraverso la ricerca della propria autonomia e della propria identità.

In questa prospettiva la risposta al reato minorile ha assunto una connotazione diversa rispetto a quella prevista per l'adulto, tanto che il processo, in base alle più recenti impostazioni, si può configurare come luogo in cui il minore, prima di essere condannato, deve essere "compreso" ed "educato" (Palomba, 1991). Nello specifico l'articolo 28 del c.c.p. (sospensione del processo e messa alla prova) rappresenta una risposta legislativa volta a modulare interventi adeguati alla personalità del minore. Scopo principale è quello di *"anticipare l'intervento trattamentale dall'esecuzione al processo, indurre nel giovane positivi cambiamenti e -nel caso di riuscita- restituirlo alla società, evitando la segregazione carceraria e lasciandogli i minor segni stigmatizzanti possibili"* (di Nuovo, Crasso, 2005 p.337). L'ultima parte del 2° comma dell'art 28, c.p.p. min. dispone che *"con il medesimo provvedimento il giudice può impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa dal reato"*.

In sostanza, la *prescrizione conciliativa* impone all'imputato minorenne di riflettere sulle conseguenze delle proprie azioni e di soddisfare le esigenze della persona offesa; mentre la *prova* gli dà la possibilità di riannodare i legami con la società e recuperare se stesso al vivere civile, impegnandosi in attività socialmente utili, così da riparare il danno recato, ricevendone benefici effetti (di Nuovo, Crasso, 2005 p.337). Tutto ciò ha sicuramente una forte valenza rieducativa, e un valore altamente formativo in termini di crescita e responsabilizzazione del minore autore di reato.

È utile ricordare che la maggior parte dei reati, compiuti dai minori, sui quali vengono predisposte attività di mediazione sono i cosiddetti "reati bagatellari", quelli generalmente "ascrivibili a querele" che riguardano danneggiamenti, lesioni, ingiurie, disturbo della quiete pubblica ecc., ma non mancano gli scippi, le rapine, i furti. Si tratta di reati che si sviluppano, il più delle volte, a seguito di un conflitto fra pari o con adulti o negli ambienti aggregativi (scuola, centri d'incontro, società sportive), o sul territorio adiacente suddetti ambienti (Ghibaudi, 2004).

Quando si parla di minori autori di reato, è utile ricordare che il concetto giuridico centrale negli interventi penali è quello di imputabilità: i minorenni al di sotto dei 14 anni non sono imputabili,

mentre nella fascia di età tra i 14-18 anni il giudice deve valutare, volta per volta, la loro capacità di intendere e volere.

Il processo penale minorile di primo grado si divide in tre fasi principali (Mestitz, 2001 pag. 234):

1. la fase delle indagini è svolta dalla procura, che esercita l'azione penale e inizia il procedimento, accerta il reato e ricerca le prove, compie indagini sulla personalità del minore e sul contesto socio-familiare. Questa fase prevede l'intervento del giudice delle indagini preliminari (GIP), l'organo monocratico che esercita il controllo giurisdizionale sull'attività del pubblico ministero e può prendere diversi provvedimenti tipici del processo penale minorile volti a definire anticipatamente il procedimento;
2. la fase dell'udienza preliminare è caratterizzata dall'intervento del giudice dell'udienza preliminare (GUP) che è un organo collegiale, mentre nel processo ordinario è monocratico. Il GUP può archiviare il caso, rinviarlo a giudizio o prendere provvedimenti specifici del processo penale minorile. La maggior parte dei processi si concludono a questo punto, quindi questa è la fase centrale nel processo penale minorile;
3. la fase del dibattimento dove pervengono solo i casi più gravi di maggiore allarme sociale, che sono stati rinviati a giudizio dal GUP. Il Tribunale per i Minorenni assume le sue decisioni nella sua normale composizione collegiale.

Il GIP e IL GUP possono, quindi, intervenire nelle prime due fasi con lo scopo di limitare i danni che possono scaturire dall'entrata del minore all'interno del circuito penale.

I quattro aspetti più importanti del processo penale minorile sono (Mestitz, 2001):

1. gli accertamenti sulla personalità della persona minorenni (art. 9 D.P.R.448/88);
2. la forte valenza educativa prevista per legge (art. 1 D.P.R. 4448/88);
3. l'assistenza affettiva e psicologica per tutta la durata del processo (art. 12 e 6 D.P.R. 4448/88);
4. il trattamento sanzionatorio molto mite.

A fronte di quanto emerso è evidente che l'evoluzione della cultura giuridica minorile, nel corso dell'ultimo decennio, ha posto sempre più al centro dell'attenzione l'interesse per l'imputato minorenni e la sua rieducazione. Chiaramente un'azione educativa efficace necessita di un approccio d'intervento multi-integrato da parte di tutte le diverse istituzioni (scuola, famiglia ecc.) che interagiscono con il minore; cosa di non facile realizzazione, così come il sistema penale non può farsi carico in *toto* del "processo rieducativo" del minore che in chissà quale momento della sua vita ha subito un fallimento oppure un'interruzione.

2. La mediazione penale minorile in Italia: un quadro normativo

È bene precisare che in Italia, rispetto ai paesi europei ed extraeuropei, la mediazione reo-vittima ha avuto un suo campo di applicazione concreta soltanto recentemente, soprattutto in ambito minorile. Più precisamente le prime esperienze di mediazione penale sono state avviate, a partire dal 1995, nelle città di Torino, Bari, Milano, Trento, Bolzano, Genova, Ancona, Napoli, Salerno, Catanzaro, Palermo e Cagliari, sotto impulso dei rispettivi Tribunali per i Minorenni. Indubbiamente una delle maggiori difficoltà relativa alla reale e concreta applicazione della mediazione nel nostro paese è strettamente riconducibile al principio di obbligatorietà dell'azione penale (ex art. 112 Cost.) e quello di legalità (art.125 Cost.). Va da sé che la possibilità di ricorso alla mediazione penale trovi una sua collocazione in spazi normativi stretti e limitati: gli art. 9, 27, 28 del D.P.R. 444/88 ("Disposizioni sul processo penale a carico degli imputati minorenni") e l'art.564 c.p.p., ora abrogato e riformulato nell'art.555 c.p.p. (Ponti, 2008). Per quanto riguarda gli adulti, invece, uno spazio assai promettente di apertura alla mediazione è dato dall'art. 29, c.4 del D.lgs 28 agosto 2000 n.274 ("Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace"), che recita: *"Il giudice, quando il reato è perseguibile a querela, promuove la conciliazione tra le parti. In tal caso, qualora sia utile per favorire la conciliazione, il giudice può rinviare l'udienza per un periodo non superiore a due mesi e, ove occorra, può avvalersi anche dell'attività di mediazione di centri e strutture pubbliche presenti sul territorio"* (Ponti 2008, p.470).

Tornando all'ambito minorile, si ricorda che quando si parla di mediazione penale il D.P.R. 448/88 rappresenta lo spazio normativo per eccellenza che, basandosi su un modello di giustizia ripartiva, considera il delitto come un evento relazionale e non come un fatto che riguarda la persona. Tale documento ha come meta finale la responsabilizzazione del minore: il minore autore di reato, attraverso la mediazione e il lavoro socialmente utile intraprende un percorso di responsabilizzazione che lo porta a prendere coscienza del significato di ciò che ha commesso e delle ripercussioni che la sua azione ha per se stesso, per la vittima e per l'intera comunità (Gulotta e coll., 2002).

Si ricorda anche che:

- *art. 9 D.P.R. 444/88* consente al pubblico ministero e/ o al giudice di acquisire elementi utili alla valutazione delle condizioni e delle risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minore. Sulla base di queste premesse trova terreno fertile l'attività di mediazione: è necessario, infatti, vagliare la disponibilità del minore a confrontarsi con la vittima, a riconsiderare la condotta posta in essere, e ad avviare un processo di responsabilizzazione anche attraverso un'attività di riparazione già in fase di indagini preliminari, e quindi, in una fase non ancora processuale;

□ *art. 27 D.P.R. 448/88* contempla la pronuncia di non luogo a procedere e quindi di non esercitare l'azione penale per irrilevanza del fatto, prevedendo preliminarmente l'audizione del minore, dell'esercente la potestà dei genitori e della persona offesa dal reato;

□ *art. 28 D.P.R. 448/88* prevede la sospensione del processo e messa alla prova del minore, attraverso un procedimento del giudice che può anche contenere prescrizioni dirette alla riparazione del danno e alla promozione di iniziative di conciliazione con la vittima. Inoltre è previsto che il giudice, qualora valuti che la prova abbia avuto un esito positivo, debba dichiarare con sentenza l'estinzione del reato;

□ *art. 564 c.p.p.* che offra un ulteriore spazio per l'attivazione della mediazione attribuendo al pubblico ministero la facoltà di tentare una conciliazione fra querelante e querelato.

L'iniziativa di intraprendere un'attività di mediazione trova, quindi, una sua legittimazione ai sensi dell'9 e 28 del D.P.R. 444/88. È possibile, inoltre, attuare un intervento di mediazione anche in fase di esecuzione penale all'interno di una specifica misura alternativa alla detenzione, ossia il cosiddetto "*Affidamento in prova ai servizi sociali*" che prevede l'opportunità che "*l'affidato si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo reato*" (comma 8, art. 47, legge, 354/75). Il successo del tentativo di mediazione determina una pronuncia di estinzione del reato per esito positivo della prova. Anche nel caso in cui il tentativo di mediazione dovesse fallire, magari a seguito del rifiuto della persona offesa ad acconsentire a qualsiasi forma di riconciliazione, tale fallimento, non ascrivibile al comportamento del minore, non dovrebbe pregiudicare l'esito positivo della prova qualora tutte le altre prescrizioni fossero rispettate.

Le norme utilizzate per concludere l'iter giudiziario quando la mediazione ha avuto esito positivo, sono (Mestitz, 2004):

1. il non luogo a procedere per irrilevanza del fatto (art.27 D.P.R. 444/88);
2. l'estinzione del reato per esito positivo (art. 29 D.P.R. 444/88);
3. il perdono giudiziale.

Alla luce di quanto emerso appare evidente che il grande vantaggio delle tecniche di mediazione-conciliazione in ambito minorile è quello di ricomporre la frattura creatasi tra il reo e la vittima: la vittima attraverso il confronto con il reo, ha la possibilità di recuperare un ruolo attivo; di ridurre il danno materiale e morale subito; di innescare nel minore autore di reato dinamiche di maturazione estremamente positive. I reo, infatti, può confrontarsi con le conseguenze materiali e morali del proprio reato, giungendo ad una graduale crescita in termini di maturità e responsabilizzazione.

3. Aspetti problematici della mediazione penale

Dall'analisi della letteratura si evince come spesso la mediazione penale sia considerata una procedura riuscita e consolidata, promettente per il futuro ulteriori sviluppi. Ma perché la mediazione reo-vittima possa essere ulteriormente sviluppata è necessario, innanzitutto, cercare di mettere in evidenza le "zone d'ombra" sottostanti al processo di mediazione stessa che in alcuni casi possono delegittimare la sua reale efficacia.

Stefanie Thankle (2007) nell'ambito del suo studio sulla VOM (Victim-Offender Mediation) condotto al Max-Planck Institut di Diritto Penale Estero e Internazionale a Freiburg-Germania, ipotizza che la mediazione penale non sia in grado di mettere in pratica il suo specifico *modus operandi* all'interno dell'istituzione giudiziaria. In tal senso l'autrice ci spiega come la mediazione si trovi sempre in una posizione di dipendenza e di controllo rispetto alla legge. Nonostante la mediazione penale sia una procedura extra-giudiziale, essa non è mai autonoma in quanto la decisione finale sulla sospensione dell'azione penale o, viceversa, sul proseguimento del processo penale, è sempre di competenza del giudice; così come la mediazione dipende sempre dalle autorità giudiziarie, sia in materia di finanziamento, sia per l'assegnazione dei casi su cui predisporre una mediazione.

In tal senso il primo interrogativo che l'autrice si pone è: *"quali potrebbero essere le conseguenze di questo quadro strutturale nel processo di interazione tra vittima, reo e mediatore?"*.

L'autrice, analizzando diversi casi di mediazione penale, dimostra come in realtà l'interazione tra i partecipanti non sia esente da difficoltà: i principi di funzionamento, che fungono da criteri di valutazione, infatti, vengono in qualche misura violati in tutte le sessioni di mediazione; inoltre, in ogni sessione il processo d'interazione, ad un certo punto, sembra andar male, e in alcuni casi, addirittura crollare.

Per l'autrice tutto ciò è riconducibile al legame strutturale tra la mediazione penale e il sistema giudiziario che, come detto precedentemente, pone la mediazione in una posizione di controllo e di dipendenza rispetto alla legge, delegittimando così la sua autonomia e ostacolando la sua reale efficacia.

Sulla base di questa premessa, nei prossimi paragrafi vedremo meglio le difficoltà che possono scaturire nell'ambito dell'interazione tra i partecipanti e il grave rischio a cui il processo di mediazione è sottoposto quando il mediatore assume il ruolo di psicologo-psicoterapeuta o viceversa di avvocato perdendo il suo mandato di neutralità tra le parti in conflitto. Nel primo caso l'incontro di mediazione può sfociare in una seduta di psicoterapia, nel secondo caso, invece, può ridursi ad un semplice negoziato di interessi.

Interazione reo-vittima e mediatore: risultati empirici

Come detto sopra, Stefanie Thankle (2007) focalizza l'attenzione sul processo d'interazione tra reo, vittima e mediatore in diversi casi di mediazione penale condotti in Francia e Germania. Grazie alle registrazioni di alcune sessioni di mediazione, l'autrice riesce a cogliere le dinamiche di tale processo e i problemi che ne derivano. L'analisi dell'interazione si focalizza in particolare sulla fase di apertura delle sedute, in quanto si tratta del momento cruciale in cui i mediatori devono passare dal quadro di un procedimento penale a quello che riguarda il processo di mediazione stessa. Inoltre, si analizza come i mediatori creino *ad hoc* la situazione di mediazione, spiegando ai partecipanti i principali obiettivi da perseguire; e viceversa come i partecipanti gestiscono questa situazione così definita.

Per comprendere meglio i risultati ottenuti dall'autrice è utile citare, in grandi linee, i casi da lei analizzati:

- Caso 1 (Germania): un padrone di casa, dopo numerosi insulti e litigi col suo inquilino, arriva a schiaffeggiarlo;
- Caso 2 (Germania): un uomo accoltella gravemente il suo giovane vicino di casa per aver insultato lui e sua moglie. Litigavano da mesi, insultandosi e ferendosi l'un l'altro;
- Caso 3 (Germania): un padre accusa l'ex moglie di avergli portato via i due figli;
- Caso 4 (Germania): un giovane uomo ferisce un ragazzo durante una rissa che ha coinvolto numerosi clienti di un pub;
- Caso 5 (Francia): un uomo di mezza età ferisce un giovane per aver insultato sua madre e per aver giocato a calcio in un luogo pubblico dove lui stava giocando a bocce;
- Caso 6 (Francia): un padre, che aveva la custodia del figlioletto di due anni, è accusato dalla sua ex-moglie di non rispettare il diritto di visita della madre.

I risultati dell'analisi d'interazione tra i partecipanti, condotti dalla Thankle (2007), hanno consentito di mettere in luce diversi ordini di problematiche:

1. *I partecipanti non capiscono il motivo per cui sia stata predisposta una mediazione e pretendono di essere presi sul serio dal sistema penale.* In tal senso alcune vittime ritengono che il loro caso non sia stato sufficientemente preso in considerazione dalle autorità giudiziarie. Nel caso di studio (1) l'analisi ha rivelato che sia la vittima che il reo erano estremamente attaccati all'idea del procedimento penale. Benché il caso riguardasse un reato minore, entrambi i partecipanti si erano rivolti all'istituzione giudiziaria scrivendo lettere al giudice, al pubblico ministero e ai loro avvocati; inoltre, in tutti gli incontri di mediazione

essi cercavano di imitare la terminologia giuridica, nonostante, la giurisprudenza non fosse affatto il loro background professionale. Pertanto, invece di instaurare una qualche sorta di comunicazione interpersonale l'uno con l'altro, imitavano quanto accade di solito in un aula di tribunale, citando questi o quei documenti ripetutamente. Appare evidente che i partecipanti non avevano alcun interesse a risolvere il conflitto.

2. *I partecipanti sono estremamente preoccupati per le conseguenze che la mediazione può indurre sul processo penale.* I rei, per esempio, hanno paura di un'ulteriore pena oltre il pagamento di un indennizzo. L'analisi del caso studio (2) ha mostrato che il reo non aveva alcun interesse a partecipare agli incontri di mediazione poiché temeva che la sua partecipazione potesse avere delle conseguenze negative sul processo. In particolare egli aveva paura della reazione del giudice dinanzi ad un suo eventuale pentimento. Data quindi l'estrema riluttanza del reo, il mediatore si vide costretto a chiudere il fascicolo e a restituirlo alle autorità giudiziarie.
3. *I partecipanti non sanno quali sono le richieste legittime da fare durante un incontro di mediazione penale.* Generalmente le vittime invece di negoziare un accordo, anche in termini di risarcimento, chiedono una punizione esemplare per il reo. Nello specifico, l'analisi del caso studio (3) ha rilevato che l'ex marito non aveva nessuna intenzione di risolvere il conflitto con la sua ex moglie, ma piuttosto egli esprimeva insistentemente il desiderio che le fosse impartita una punizione poiché non gli permetteva di vedere i suoi figli, e pretendeva, inoltre, che le fossero posti dei limiti.
4. *I partecipanti non sanno quali sono le reali competenze del mediatore, così in alcuni casi lo considerano come uno psicoterapeuta o viceversa come un avvocato.* Per esempio l'analisi del caso studio (1) ha messo in luce che durante un incontro di mediazione durato quasi tre ore, il reo aveva raccontato al mediatore una lunga e disconnessa storia sui ripetuti litigi con il suo inquilino, gli altri suoi vicini, il suo matrimonio e il suo divorzio, coprendo un arco di vita di circa 35 anni. È chiaro, quindi, che il vero conflitto con il suo inquilino era solo la punta dell'*iceberg* di una persona infelice che aveva bisogno di essere ascoltata da qualcuno e che non era affatto interessato a risolvere il conflitto col suo inquilino.

Questi risultati mettono in evidenza come spesso la mediazione reo-vittima sia una pratica del tutto sconosciuta ai partecipanti. Ciò è riscontrabile laddove i partecipanti non riescono a cogliere il fine ultimo del processo di mediazione penale: la riconciliazione tra reo-vittima. Così sembrano non comprendere gli obiettivi della mediazione, le reali competenze del mediatore e viceversa il loro effettivo ruolo all'interno del processo di mediazione. In questi termini è chiaro che viene a

mancare la dimensione principale relativa alla gestione del conflitto tra le parti, colonna portante della mediazione, in generale e della giustizia riparativa, in particolare.

Mediatore vs psicologo o mediatore vs avvocato?

In relazione al ruolo del mediatore è utile riportare alcune sequenze d'interazione, analizzate da Stefanie Thankle (2007), che possono darci l'idea del grave rischio a cui il processo di mediazione è sottoposto, quando il mediatore assume il ruolo di psicologo-psicoterapeuta o viceversa di giudice e/o avvocato, tralasciando così il suo mandato di imparzialità e neutralità tra le parti.

Il seguente esempio tratto dal caso di studio (2) mostra come un incontro preliminare con la vittima possa trasformarsi in un caso quasi terapeutico:

580	mediatore	<< Piano> lei è davvero fortemente deluso,
581		vero? (3)>
582	vittima	sospira (-) rassegnata sospira (-)
583	mediatore	sospira (-)
584		
585	vittima	tira su col naso
586	mediatore	(4) credo sia ora
587		che lasci dare sfogo
588		alle lacrime
589	vittima	prego?
590	mediatore	credo sia ora
591		che attraverso le lacrime superi
592		superi questo trauma
593		
594	vittima	<<singhiozzando> lo faccio abbastanza spesso> (5)
595		(prende aria, respira di nuovo) <<rassegnato sospira>
596		va bene>
597	mediatore	non c'è bisogno che si contenga qui
598		in questa sede
599	vittima	<<sotto pressione> ci provo >
600	mediatore	no? (-)
601		si sentirà sicuramente meglio
602		se permette di dar sfogo
603		alle sue frustrazioni

Spiegazione alle regole di trascrizione:

<< > inizio del commento; < > fine del commento; (-) pausa di meno un secondo; (3) pausa di tre secondi ecc.

In questa sequenza, la vittima racconta al mediatore come la sua routine quotidiana avesse risentito del conflitto con l'autore del reato; d'un tratto sembra essere sopraffatta dalle emozioni. A questo punto, si nota come il mediatore incoraggi la vittima ad esprimere i suoi sentimenti (riga 586),

mettendo in evidenza i giovamenti che ne avrebbe tratto (righe 590-2); nonostante la vittima cercasse di trattenere le sue emozioni (riga 599), il mediatore continua a insistere sui vantaggi che ne avrebbe tratto, in primis la gestione della rabbia (righe 600-3).

Come chiarisce l'autrice questo tipo sequenza interattiva rimanda a due ordini di problemi fondamentali: in primo luogo, il mediatore si spinge oltre il suo mandato perdendo così la sua posizione di neutralità: egli tiene troppo conto dei sentimenti e delle preoccupazioni della vittima cercando insistentemente di farle esprimere le sue emozioni. Nonostante, quindi, le buone intenzioni del mediatore, la sequenza è un esempio di lavoro diretto fallito.

In secondo luogo, l'interazione sembra sfociare in una questione quasi terapeutica. Anche in questo caso vi è il rischio che il mediatore vada oltre le sue competenze perché non è psicologicamente preparato e la vittima non ha chiesto di essere sottoposta a terapia. Inoltre, da un punto di vista strutturale qualsiasi tipo di terapia richiede un rapporto confidenziale e di sostegno tra due persone. Va da sé che nel quadro di una mediazione ci sono tre parti e che il mediatore deve assumere sempre una posizione di imparzialità e neutralità sia nei confronti della vittima che del reo.

Per l'autrice la mediazione penale può trasformarsi in una terapia psicoterapeutica soprattutto:

1. quanto più il consiglio di mediazione opera indipendentemente dalle autorità giudiziarie (organizzazioni private senza scopo di lucro, in Germania e Francia);
2. quanto più si trattano casi "familiari";
3. quanto più il mediatore utilizza un "*stile d'interazione centrato sulla persona*".

Come spiega l'autrice, nell'ambito di un'attività di mediazione, questo approccio ha il vantaggio di prendere in considerazione i sentimenti delle persone aiutandole a parlare di quello che è realmente loro successo. D'altra parte, però, lo svantaggio è quello di "scivolare" nell'intimo, personale ed emotivo delle parti. Di conseguenza il mediatore potrebbe perdere la sua neutralità, mentre il reo e la vittima potrebbero perdere di vista il conflitto su cui opera il processo di mediazione. Per l'autrice quanto più è complesso il conflitto, tanto più si va oltre la dimensione vittima-reo.

Da ciò si evince come spesso sia difficile gestire il conflitto entro il contesto di una procedura di mediazione penale. Nel caso di studio (6), i due mediatori avevano capito subito che il vero conflitto non era il reato penale, ma che questo era solo il sottoprodotto di una situazione familiare difficile. Durante gli incontri, infatti, emergevano sempre più elementi slegati all'effettivo reato, e ai mediatori fu subito evidente che il conflitto familiare era troppo complesso per essere risolto nel quadro di una mediazione penale. Tuttavia essi, preoccupati che al bambino fosse negato il diritto di vedere sua madre, continuavano ad organizzare degli incontri che davano al bambino la possibilità di trascorrere più tempo con la madre. Si nota che per il bene del bambino, i mediatori avevano assunto il ruolo di assistenti sociali, perdendo di vista il loro mandato. Questo è tutto ciò che più

preoccupa quando la mediazione mira a risolvere il conflitto in tutte le sue dimensioni relazionali. La prova che questa impostazione non può far fronte a conflitti troppo complessi è data dai risultati ottenuti dall'autrice.

Il seguente esempio tratto dal caso (5) mostra come il mediatore inizi l'incontro individuale con la vittima comportandosi come un vero giudice e/o avvocato in aula:

001	mediatore	Lei è il signor Lapièr?
002	vittima	sì
003		
004	mediatore	lei abita al n.5, in via..., a
005		il suo numero di telefono è
006	vittima	sì, sì
007		
008	mediatore	la sua professione, per favore?
009	vittima	lavoro come elettricista
010		e contemporaneamente studio
011		
012	mediatore	bene <<velocemente> dunque noi siamo
013		in mediazione penale perché lei ha esposto querela
014		contro il signor Mallet, lei è stato ascoltato
015		dalla polizia, la querela è stata trasmessa
016		al pubblico ministero che ha predisposto su questo caso
017		una mediazione per trovare
018		una soluzione amichevole

In questa sequenza si nota che il mediatore, dopo aver verificato l'identità personale della vittima in un modo piuttosto formale (righe 1-8), sintetizza il caso (righe 12-17) e definisce molto brevemente su cosa verteva l'incontro: trovare una soluzione al caso (righe 17-18). Questo è un esempio di quello che l'autrice chiama "*stile d'interazione business*", che rischia di emulare il procedimento giudiziario. Il mediatore non si concentra sulla vittima come persona, ma si preoccupa dei criteri formali. Senza qualificarsi, il mediatore dà per scontato di aver il diritto di condurre la conversazione ponendo delle domande; stabilisce quindi un rapporto asimmetrico con il suo interlocutore. Ciò è rafforzato da un elemento contestuale: il mediatore siede dietro la scrivania e i partecipanti stanno di fronte a lui, a differenza di altre commissioni di mediazione in cui gli incontri si tengono in una tavola rotonda, a simboleggiare l'uguaglianza dei partecipanti.

In conclusione, e in linea con i risultati ottenuti dall'autrice, possiamo affermare come questi esempi d'interazione rappresentino due tentativi di mediazione penale fallimentari che possono tramutare il processo di mediazione in qualcosa di diverso dalla mediazione stessa. Questo perché se la mediazione si riduce ad un processo penale abbreviato o ad un semplice negoziato d'interessi

(caso 5), viene a mancare la dimensione del conflitto, quindi la procedura è inutile. Se invece la mediazione sfocia in una seduta di psicoterapia (caso 2) il conflitto diventa troppo complesso, quindi non può essere risolto nell'ambito di una procedura penale. I casi osservati nello studio dell'autrice tendono tutti a convergere nell'una o nell'altra direzione.

Spiegazione ai problemi della mediazione penale

Per Stefanie Thankle (2007), la spiegazione ai problemi sottostanti all'attività di mediazione può essere riconducibile a quattro diversi livelli di analisi, strettamente concatenati gli uni agli altri:

1. il livello individuale. I partecipanti sembrano non comprendere l'obiettivo principale della mediazione, ossia la riconciliazione tra reo e vittima e la riparazione dei danni. Molto spesso essi agiscono come se si trovassero in un'aula di tribunale: le vittime rivendicano la pena e gli autori di reato negano la colpa e cercano di giustificare il loro comportamento. Non si può, quindi, dare per scontato che abbiano familiarità con il concetto di mediazione, nonostante venga loro spiegato più volte dal mediatore. In tal senso la VOM risulta essere una pratica sconosciuta alla maggior parte dei partecipanti che non riescono a coglierne procedura, obiettivi e ruoli, né tanto meno il suo rapporto con il sistema giudiziario. Inoltre, paradossalmente la VOM non sempre riesce a soddisfare il bisogno di riconoscimento delle vittime; nello specifico, le vittime non mostrano alcun entusiasmo all'idea di incontrare il reo e non capiscono perché nell'ambito di un'attività di mediazione esse vengono trattate alla stregua dei trasgressori, dato che il mediatore assume sempre una posizione neutrale rispetto alle parti. A tal proposito è utile dire che anche in Italia i risultati di una ricerca (AA.VV., 1992), avente come oggetto d'indagine il "rapporto tra minore deviante e vittima", hanno messo in evidenza la notevole resistenza delle stesse vittime a riconoscersi in tale ruolo e la loro profonda sfiducia nei confronti della possibilità di recupero del minore deviante. Ciò dimostra che non tutte le vittime considerano il processo penale come qualcosa da evitare, tanto meno considerano vantaggiosi gli obiettivi perseguiti dalla mediazione penale e dalla giustizia ripartiva;

2. il livello macro-sociale. Nelle società moderne le parti non sentono la necessità di presenziare agli incontri di mediazione perché preferiscono demandare il problema alle autorità giudiziarie. Pertanto, molto spesso il reo e la vittima non capiscono il motivo per cui si debba intraprendere questo percorso sconosciuto e impegnativo, dato che le istituzioni potrebbero fare lo stesso tipo di lavoro. Indubbiamente, se la giustizia ripartiva vuol tener conto dei bisogni e dei punti di vista delle parti in gioco, allora deve anche rispettare il fatto che molto spesso esse appaiono più favorevoli al sistema di giustizia retributivo, rispetto a quello ripartivo;

3. *il livello professionale.* I mediatori non sono sufficientemente qualificati; ciò rimanda all'ambiguità del loro ruolo che può risultare problematico. Il mandato del mediatore, infatti, gli impone di essere sempre neutrale rispetto alle parti e questo può rappresentare un dilemma: mantenere una certa distanza emotiva rispetto alle parti gli consente di mantenere la propria neutralità e imparzialità, ma nel farlo è più difficile conquistare la fiducia dei partecipanti e stabilire con loro un lavoro di reciprocità.

4. *Livello istituzionale.* Un'importante ragione per cui la VOM non sembra funzionare correttamente è riconducibile al fatto che essa è integrata all'interno del procedimento giudiziario. In tal senso la legge penale determina le condizioni e i preamboli strutturali che si sovrappongono al processo di mediazione, limitando la sua reale efficienza:

- a. in un processo di mediazione, i partecipanti non possono avere uno status equitativo fintanto che il procedimento giudiziario assegna loro i ruoli di vittima e di colpevole;
- b. non si può risolvere un conflitto interpersonale finché vi è il rischio che il colpevole sia condannato per il reato commesso e finché lui/lei pagherà o meno il risarcimento richiesto;
- c. non è plausibile per reo e vittima avere un comportamento orientato al consenso nella misura in cui essi hanno qualcosa da perdere nel procedimento giudiziario.

Si può, quindi, affermare che se la mediazione reo-vittima non si differenzia dal sistema penale tradizionalmente inteso, rischia di essere seriamente compromessa.

CONCLUSIONI

In conclusione questo lavoro ci consente di dire che la mediazione penale rappresenta indubbiamente la novità più significativa introdotta negli ultimi vent'anni nel contesto della giustizia minorile. L'attività di mediazione, infatti, è l'unica occasione in cui il reo può essere messo a confronto con la vittima del reato. Questo confronto rappresenta, forse, la vera essenza della mediazione: la vittima, troppo spesso oggetto di marginalità e scarsa attenzione, può recuperare il suo ruolo attivo, sentirsi maggiormente considerata e ridurre il danno materiale e morale subito dal reato; viceversa il reo può confrontarsi con le conseguenze della sua azione e giungere gradualmente verso un percorso di crescita in termini di maturità e responsabilizzazione. Tuttavia, i risultati emersi dal lavoro di Stefanie Thankle (2007) hanno messo in luce come l'attività di mediazione non sia esente da problematiche che necessitano di maggiore attenzione e approfondimento. Nello specifico si è visto che:

1. il legame strutturale tra la mediazione penale e il quadro giuridico, entro il quale si colloca, pone la mediazione penale in una posizione di controllo e di dipendenza rispetto alla legge, ostacolando il suo specifico *modus operandi* e portando a dei risultati fallimentari. Da qui la necessità che la mediazione possa trovare una sua legittima collocazione e autonomia rispetto al sistema giudiziario;
2. la mediazione penale risulta una procedura sconosciuta alla maggior parte dei partecipanti; più precisamente:
 - *i partecipanti non capiscono il motivo per cui sia stata predisposta una mediazione penale e pretendono di essere presi sul serio dal sistema penale;*
 - *i partecipanti non comprendono i principali obiettivi perseguiti dalla mediazione;*
 - *i partecipanti sono estremamente preoccupati per le conseguenze che la mediazione può indurre sul processo penale;*
 - *i partecipanti non sanno quali sono le richieste legittime da fare durante un incontro di mediazione;*
 - *i partecipanti non sanno quali sono le reali competenze del mediatore.*

Questi risultati mettono in evidenza l'incapacità dei partecipanti di "proiettarsi" dal quadro di un procedimento penale a quello di un processo di mediazione reo-vittima. A tal proposito è utile riportare l'affermazione di Dely (2003, pag. 220), secondo cui "*la maggior parte delle persone non dispone di una mappa mentale di ciò che questa forma di giustizia sembra essere, né come si deve agire in essa, né quale sia il risultato ottimale.* Ciò presuppone l'acquisizione di un nuovo "elemento culturale" tale per cui il reo e la vittima siano in grado non soltanto di riflettere e

confrontarsi con le pratiche di mediazione penale, ma anche di familiarizzare con le regole e gli obiettivi che tali procedure comportano.

3. I mediatori non sono sufficientemente qualificati professionalmente. In particolare si è visto come nell'ambito di un incontro di mediazione essi assumano il ruolo di psicologo-psicoterapeuta o viceversa di giudice e/o avvocato. Nel primo caso il rischio è che il mediatore possa trasformare l'incontro di mediazione in una seduta di psicoterapia. Nel secondo caso, invece, il rischio è che il mediatore possa emulare il procedimento giudiziario. Tutti i casi analizzati dall'autrice convergono nell'una o nell'altra direzione.

Forse questo risultato potrebbe essere strettamente connesso ai diversi ruoli degli operatori che provengono da formazioni differenti. Indubbiamente una delle più grandi difficoltà, che si evidenzia tra operatori appartenenti a scienze diverse, è proprio quella di saper coniugare le loro competenze mantenendo la specificità e l'autonomia della propria disciplina. Va da sé che nell'ambito di un incontro di mediazione la lettura del conflitto nascente dall'illecito e gli eventuali strumenti utilizzati per la gestione del medesimo, assumono una connotazione diversa se osservati con gli occhi del giurista e/o avvocato, come uomo di legge o con quelli dello psicologo-psicoterapeuta, come uomo che studia il comportamento umano. Si ricorda a tal proposito che *“i giuristi e gli psicologi rappresentano due comunità di studiosi che, pur occupandosi di due campi connessi, si ispirano a presupposti diversi che lungi dal predisporre ad un dialogo integrativo tendono ad enfatizzare una pretesa reciproca incompatibilità”* (Gulotta, 2002 pag.1). L'augurio è che frammenti di conoscenze provenienti da mondi diversi -il mondo psicologico e quello del diritto- possano convergere verso uno spazio comune e/o condiviso che renda possibile il confronto, condizione necessaria affinché i vari contributi possano valorizzarsi a vicenda.

In definitiva si può affermare che tutte queste problematiche potrebbero avere un valore significativo se considerate come un'occasione di riflessione e di discussione finalizzata a migliorare le pratiche di mediazione all'interno del sistema penale. Indubbiamente anche in Italia si rende necessaria la possibilità che vengano sviluppate ulteriori ricerche che portino ad un maggiore conoscenza della mediazione penale in termini di efficienza ed efficacia. Nello specifico sarebbe utile poter condurre, anche nel nostro Paese, uno studio empirico che prenda in considerazione il processo di interazione tra i partecipanti (reo-vittima e mediatore) al fine di valutare l'impatto e il funzionamento della mediazione penale, e di proporre eventuali interventi che consentano alla stessa di mantenere e migliorare il suo carattere specifico.

BIBLIOGRAFIA

- AA.VV. (1992), *Analisi del rapporto tra minore deviante e vittima. Rapporto di ricerca dello IARD*, Milano.
- Bonafé-Schmitt J.P. (1992), *La mediation: une justice douce*. Syros-Alternatives, Paris.
- Bouchard M., Mierolo G. (2002), *Prospettive di mediazione*, Edizioni Gruppo Abele, Torino.
- Ceretti A. (1997), *Progetto per un Ufficio di Mediazione Penale presso il Tribunale per i Minorenni di Milano*, in Pisapia G.V., Antonucci D. (a cura di), *“La sfida della mediazione”*, CEDAM, Padova.
- Ceretti A., Manozzi G. (2000), *Rertorative justice. Theoretical aspects and applied models*, in *“Offenders and victims. Accountability and Fairness in the Justice process. Contribution to the Thenth United Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders”*. Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale, Milano, pp. 55-95.
- Coppens P. (1991), *Mediation et philosophie du droit*, *Archives de Politique Criminelle* 13: 13-23.
- Daly K. (2003), *Mind the gap: Restorative justice in theory and practice*, in A.von Hirsch, J.Roberts, A.E. Bottoms, k. Roach and M. Scihff (eds) *Restorative justice criminal justice: Corpeting or reconcilable paradigms?*, pp. 219-36. Oxford: Hart.
- De Munck J. (1995), *Le pluralisme des modèles de justice*, in A. Garapon and D. Salas (eds) *La justice des mineurs. Evolution d'un modelè*, pp. 91-138. Paris: LGDJ.
- Demattè P. (2001), *La mediazione tra autore del reato e vittima*, in A. Forza, P. Michielin, G. Sergio (a cura di), *Difendere, valutare e giudicare il minore. Il processo penale minorile, manuale per avvocati, psicologi e magistrati*, Giuffrè, Milano.
- Del Tufo V. (2003), *Linee di politica criminale europea e internazionale a protezione della vittima*, in *“Questione giustizia”*, 4 pp. 705-725.
- Di Nuovo S., Crasso G. (2005), *Diritto e procedura penale minorile*, Giuffrè, Milano.
- Forza A., Michielin P., Sergio G. (2001), *Difendere, valutare e giudicare il minore. Il processo penale minorile, manuale per avvocati, psicologi e magistrati*, Giuffrè, Milano.
- Faget J. (1995), *La double vie de la médiation*, *Droit et Société* 29 : 25-38.
- Faget J. (2003), *La juridicisation de la médiation*, in P. Chevalier, Y. Desdevises and P. Milburn (eds) *Les modes alternatifs de règlement des justice : Les voies nouvelless d'une autre justice*, pp. 75-88. Paris : La Documentation Francaise.
- Mazza M., (1999), *La mediazione penale in Italia: l'attuale dibattito*, in Gulotta G., Zettin M. (a cura di), *“Psicologia giuridica e responsabilità”*, Giuffrè, Milano.
- Ghibaudi G. (2004), *La mediazione penale: dall'oggettivazione del soggetto alla soggettivazione dell'oggetto*.

- Gulotta G. e collaboratori (2002), *Elementi di psicologia giuridica e di diritto psicologico*, Giuffrè, Milano.
- Jung H. (1998), *Mediation: Paradigmawechsel in der Konfliktregelung?*, in H.D. Schwind, E. Kube and H.H. Kuhne (eds) *Festschrift für Hans Joachim Schmeider zum 70. Geburtstag am 14. November 1998. Kriminologie a der Schwelle zum 21. Jahrhundert*, pp 913-26. Berlin&New York: de Gruyter.
- Lenzi L. *Poetica della mediazione*, in “*Lo spazio della mediazione*”, Giuffrè, Milano.
- Manozzi G. (2003), *La giustizia senza spada*, Giuffrè, Milano.
- Manozzi G. (2004), *Mediazione e diritto penale*, Giuffrè, Milano.
- Martucci P. (1995), *La conciliazione con la vittima nel processo minorile*, in Ponti G. (a cura di), *Tutela della vittima e mediazione penale*, Giuffrè, Milano.
- Mestitz A., Colamussi M. (2000), *Messa alla prova e restorative justice*, in “*Minori giustizia*”.
- Mestitz A. (2001), *Il sistema penale minorile: aspetti operativi e organizzativi*, in “*Difendere valutare e giudicare il minore*”, Giuffrè, Milano.
- Mestitz A. (2004), *Mediazione penale: chi, dove, come e quando*, Carocci, Roma.
- Palomba F. (1991), *Il sistema del nuovo processo penale minorile*, Giuffrè, Milano.
- Patanè V. (2004), *Ambiti di attuazione di una giustizia conciliativa alternativa a quella penale: la mediazione*, in Mestitz “*Mediazione penale: chi, dove, come e quando*”, Carocci, Roma.
- Pisapia G.V. (2000), *Prassi e teoria della mediazione*, Cedam, Padova.
- Ponti G., Betsos I. (2008), *Compendio di criminologia*, Raffaello Cortina, Milano.
- Scardaccione G., Baldry A., Scali M. (1998), *La mediazione penale. Ipotesi di intervento nella giustizia minorile*, Giuffrè, Milano.
- Spittler G. (1980), *Strittregelung im schatten des Leviathan*, *Zeitschrift für Rechtssoziologie* 1 (1): 4-32.
- Thankle Stefanie (2007), *In the shadow of penal. Victim-offendere mediation in Germany and France*, Freiburg, Germany. www.sagepublications.com
- Trenczek T. (2002), *Victim-Offender Reconciliation: the danger of cooptation and a useful consideration of law theory*, *Contemporary Justice Review* 5 (1): 23-34.
- Trenczek T. (2003), *Within or outside the system? Restorative justice attempts and the penal system?*, in E. Weitekamp and H.J. Kerner (eds) *Restorative justice in context: International practice and directions*, pp 272-84. Devon: Willan.
- Valieri M. (2003), *Sulla mediazione nel processo penale minorile*, in “*Diritto della famiglia e delle persone*”.

Von Hirsch A., A. Ashworth and Clifford Shearing (2005), Restorative justice: Ein modell des “making amends?”, in A. von Hirsch (ed.) *Fairness verbrechen und strafe: Strafrechtstheoretische abhandlungen*, pp. 195-218 Berlin: Berliner Wissenschaftsverlag.

Von Trotha T. (1982), *Recht und Kriminalitat: Auf der suche nach bausteinen fur eine rechtssoziologische theorie des abweichenden verhaltens und der sozialen kontrolle*. Tubingen: J.C.B. Mohr.

.....*Un particolare ringraziamento va alla costante presenza e disponibilità
della mia tutor di riferimento Giulia Capra
e alle sue immediate correzioni che hanno placato le mie insicurezze.....*